Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 166

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 20 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1105.
Conversione in legge del R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, che reca provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 21 gennaio 1937-XV, n. 290, che reca provvedimenti a favore della Società di navigazione « Nazario Sauro » per l'esercizio di navi-scuola.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1106.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, relativo al miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 31 dicembre 1936-XV, n. 2294, concernente il miglioramento ed ampliamento della rete radiofonica nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1107.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2176, contenente disposizioni per il personale dello Stato e degli altri Enti pubblici richiamato in servizio militare per mobilitazione ed inviato in licenza, e norme integrative del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1108.

Conversione in legge del R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 4 febbraio 1937-XV, n. 100, contenente disposizioni circa il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1109.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente la inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 dicembre 1936-XV, n. 2332, concernente l'inclusione di una rappresentanza delle organizzazioni sindacali fasciste degli agricoltori e dei lavoratori dell'agricoltura nelle Commissioni censuarie comunali e provinciali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1110.

Conversione in legge del R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, col quale si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 12 aprile 1937-XV, n. 570, col quale si determina l'indennità per le funzioni del grado superiore per i seniori della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1111.

Conversione in legge del R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, concernente il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 marzo 1937-XV, n. 622, che stabilisce il trattamento economico del Governatore delle Isole Italiane dell'Egeo, conte Cesare Maria De Vecchi di Val Cismon, Regio Ambasciatore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. 1112.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 23 novembre 1936-XV, n. 2469, contenente modificazioni alla legge 26 marzo 1936-XIV, n. 526, sulla pubblicità dei prezzi degli alberghi, delle pensioni e delle locande.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ALFIERI — SOLMI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1937-XV, n. 1113.

Istituzione di borse di studio presso la Regia università di Roma e presso il Regio politecnico di Torino a favore di studenti che si specializzano nelle discipline minerarie e geologiche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono istituite presso la Regia università di Roma:

a) nove borse di studio di L. 5000 ciascuna, a favore di altrettanti studenti iscritti al corso triennale di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria, da ripartirsi nella misura di tre per ciascun anno di corso;

b) una borsa di studio di L. 5000, a favore di uno studente iscritto al corso annuale di perfezionamento in mineraria e metallurgia;

c) otto borse di studio di L. 5000 ciascuna, a favore di altrettanti studenti iscritti al corso per il conseguimento della laurea in scienze geologiche, da ripartirsi nella misura di due per ciascun anno di corso.

Art. 2.

Sono istituite presso il Regio politecnico di Torino:

a) nove borse di studio di L. 5000 ciascuna, a favore di altrettanti studenti iscritti al corso triennale di applicazione per il conseguimento della laurea in ingegneria mineraria, da ripartirsi nella misura di tre per ciascun anno di corso;

b) una borsa di studio di L. 5000 a favore di uno studente iscritto al corso annuale di perfezionamento in ingegneria mineraria.

Art. 3.

Le borse, di cui ai precedenti articoli, sono confermabili anno per anno e vengono conferite dal Ministro per l'educazione nazionale, secondo norme da stabilirsi con decreto dello stesso Ministro e del Ministro per le corporazioni.

Art. 4.

La somma complessiva di L. 140.000, occorrente per il conferimento delle borse, sarà annualmente prelevata dal Fondo speciale delle corporazioni e versata in apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale, per essere iscritta, allo scopo suddetto, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 92. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 25 giugno 1937-XV, n. 1114.

Nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923-II, n. 2895, che istituisce il Consiglio nazionale delle ricerche, e successive variazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Ritenuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere ad un nuovo ordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Istituzione e composizione.

Art. 1.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è il supremo Consiglio scientifico-tecnico dello Stato ed è posto alle dirette dipendenze del Capo del Governo.

Esso ha personalità giuridica e gestione autonoma.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esercita la consulenza per tutto ciò che attiene all'attività scientifico-tecnica dello Stato e promuove, coordina e disciplina la ricerca scientifica ai fini del progresso tecnico del Paese.

Art. 2.

Il personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche è costituito come segue:

un presidente,
un vice presidente,
sette consiglieri,
dieci relatori e ricercatori,

giusta la tabella *A* annessa al presente decreto, firmata, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo e dai Ministri proponenti.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, uno dei consiglieri è incaricato delle funzioni di segretario generale del Consiglio stesso.

Art. 3.

I professori delle Università e degli Istituti superiori, i magistrati dell'ordine amministrativo, gli ufficiali generali delle Forze armate ed i direttori degli Istituti sperimentali dipendenti dallo Stato, in attività di servizio, possono essere nominati ai posti di presidente o vice presidente pur continuando ad appartenere al proprio ruolo e ad esercitarne le funzioni, con l'inerente trattamento a carico dell'Amministrazione interessata.

Ad essi verrà corrisposta, in luogo del trattamento inerente al posto di presidente o di vice presidente, un'indennità di carica, determinata dal regolamento previsto dall'art. 28.

Art. 4.

La nomina dei consiglieri è fatta per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La nomina dei relatori e ricercatori è fatta per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche.

La nomina a relatore e ricercatore è conferita mediante concorso per titoli fra insegnanti universitari o funzionari appartenenti ai ruoli di gruppo *A* delle Amministrazioni civili e militari dello Stato di grado non inferiore al settimo o fra persone estranee all'Amministrazione dello Stato che abbiano conseguito il diploma di laurea da almeno otto anni e che il Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche riconosca di singolare competenza.

Art. 5.

Ai professori universitari, di scienze esatte o sperimentali, al personale tecnico, di grado equivalente, di altri istituti sperimentali dipendenti dallo Stato, nonchè agli ufficiali delle Forze armate, in attività di servizio, sono applicabili, in caso di nomina a posti di consigliere o di relatore o ricercatore, le disposizioni del precedente art. 3.

Art. 6.

Al presidente, al vice presidente ed ai consiglieri del Consiglio nazionale delle ricerche si applicano le disposizioni dell'art. 5 e del 1° comma dell'art. 6 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con Regio decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054.

I provvedimenti di collocamento a riposo di ufficio, di sospensione o di rimozione dall'ufficio, sono emanati per decreto Reale, su proposta motivata del Capo del Governo previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Peraltro, per il personale in attività di servizio, di cui al 1° comma dell'art. 3 e di cui all'art. 5, restano ferme le norme di stato giuridico dei rispettivi ordinamenti.

Ai relatori e ricercatori del Consiglio si applicano le disposizioni del 1° comma dell'art. 6 del testo unico del Consiglio di Stato.

Art. 7.

Il presidente, il vice presidente, i consiglieri, i relatori e ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche, devono, all'atto di assumere servizio ed a pena di decadenza, prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, ai suoi Reali Successori ed al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, di esercitare l'ufficio affidatomi con diligenza e con zelo, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio ed avendo soltanto di mira il pubblico bene e l'interesse supremo dello Stato.

« Giuro che non appartengo, nè apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

« Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria ».

Il presidente del Consiglio nazionale delle ricerche presta giuramento nelle mani del Capo del Governo.

Il vice presidente, i consiglieri, i relatori e ricercatori prestano giuramento nelle mani del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o di un suo delegato.

Del giuramento, che deve essere prestato alla presenza di due testimoni, viene redatto apposito verbale, una copia del quale è consegnata all'interessato.

Art. 8.

I presidenti ed i membri dei Comitati nazionali e delle Commissioni, di cui al seguente art. 12, qualora non appartengano al personale statale del Consiglio, debbono, all'atto in cui sono investiti dell'incarico ed a pena di decadenza, prestare giuramento secondo la formula seguente:

« Giuro di essere fedele al Re, a suoi Reali Successori ed al Regime fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare l'ufficio affidatomi

con animo di concorrere al progresso scientifico del Paese e di contribuire con zelo e diligenza al raggiungimento degli scopi dell'Istituzione.

« Giuro di serbare scrupolosamente il segreto su quanto viene a mia conoscenza nell'esercizio delle mie funzioni ».

I presidenti dei Comitati nazionali e delle Commissioni, di cui all'art. 12, prestano giuramento nelle mani del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche. I membri di detti Comitati e delle Commissioni, nelle mani del loro rispettivo presidente.

I direttori degli istituti e dei laboratori del Consiglio — che non appartengano al personale statale del Consiglio stesso e che non facciano parte del personale a carico del bilancio dell'Ente — prestano giuramento, secondo la formula sopraindicata, nelle mani del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche o di un suo delegato.

Art. 9.

Il Consiglio in adunanza generale è costituito dai componenti il Consiglio di presidenza previsto nell'articolo seguente, dai consiglieri, dai relatori e ricercatori e da un rappresentante della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti e di ognuna delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, designato dal rispettivo presidente.

Art. 10.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è diretto, per quanto attiene alla attività scientifico-tecnica, da un Consiglio di presidenza, composto del presidente, del vice presidente, dei presidenti dei Comitati nazionali scientifici, del segretario generale, del governatore della Banca d'Italia, di un membro designato dal Segretario del Partito Nazionale Fascista Ministro Segretario di Stato, di un membro designato dal Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 11.

Il Consiglio è amministrato da un Direttorio composto del presidente, del vice presidente, del rappresentante del Partito Nazionale Fascista, del governatore della Banca d'Italia e del segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 12.

Il Consiglio nazionale delle ricerche si vale dell'opera dei Comitati nazionali di consulenza scientifico-tecnica, che sono costituiti con decreto del Capo del Governo, di concerto coi Ministri interessati, su proposta del Consiglio di presidenza, nonchè delle Commissioni permanenti o temporanee, costituite con ordinanza del presidente, sentito il Consiglio di presidenza.

Art. 13.

Ognuno dei Comitati di consulenza, di cui all'articolo precedente, è costituito da un numero di membri da stabilirsi dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza, con l'approvazione del Capo del Governo e dei Ministri interessati.

Con deliberazione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, su proposta del Consiglio di presidenza, ogni Comitato può essere suddiviso in reparti.

Ogni Comitato nazionale è governato da un Consiglio direttivo, dal presidente, dai vice presidenti, dal segretario e da due altri membri del Comitato.

Qualora il Comitato sia diviso in reparti, il Consiglio direttivo è costituito dal presidente, dai presidenti dei reparti e da uno o più membri del Comitato, in corrispondenza del numero dei reparti.

I membri ed i componenti le presidenze dei Comitati nazionali sono nominati dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche, sentito il Consiglio di presidenza e con l'approvazione del Capo del Governo, intesi i Ministri interessati.

Tanto i membri dei Comitati, quanto i componenti i Consigli di presidenza, durano in carica un quadriennio e possono essere confermati.

Art. 14.

Il Consiglio nazionale delle ricerche può aderire a mezzo dei propri Comitati di consulenza scientifico-tecnica al Consiglio internazionale delle Unioni scientifiche.

CAPO II.

Attribuzioni.

Art. 15.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, in conformità delle disposizioni e delle direttive del Capo del Governo:

1° promuove e incoraggia la ricerca scientifica, tenendo di mira il progresso tecnico ed economico della Nazione;

2° coordina le attività nazionali nei vari rami della scienza e delle sue applicazioni al fine di conseguire la massima valorizzazione della ricerca scientifica, con particolare riguardo ai problemi che interessano l'autonomia economica e la difesa della Nazione;

3° per raggiungere i fini sopra detti mantiene i contatti con le Amministrazioni dello Stato e con gli Enti pubblici e privati per tutte le questioni relative alle ricerche scientifiche e alle loro pratiche applicazioni;

4° propone che agli scopi suindicati siano istituiti e trasformati laboratori scientifici per ricerche generali e speciali; nei limiti delle proprie disponibilità provvede ad assicurare, anche in concorso con altri Enti, il necessario finanziamento;

5° cura la raccolta e la classifica di tutto il materiale documentario e bibliografico che interessa la ricerca scientifica, sia pure in accordo con altri Enti, e provvede a che esso sia reso facilmente ed economicamente accessibile agli studiosi;

6° cura la pubblicazione della bibliografia scientifica italiana;

7° provvede perchè all'estero sia adegnatamente conosciuta l'attività scientifica e tecnica italiana;

8° promuove dalle Amministrazioni interessate la concessione di borse di studio all'interno ed all'estero per sviluppare sempre più in Italia lo spirito della ricerca scientifica;

9° cura tutte le altre iniziative che ritenga necessarie per la diffusione delle conoscenze scientifiche e per assicurare il progresso tecnico dell'economia produttiva italiana.

Nell'esercizio e nella esplicazione di tutti questi compiti il Consiglio nazionale delle ricerche procede d'intesa con il Ministro per l'educazione nazionale e con i Ministri eventualmente interessati.

Art. 16.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esprime il proprio avviso tutte le volte che ne è richiesto dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato o dai Ministri su questioni od affari di carattere scientifico-tecnico.

Il voto del Consiglio nazionale delle ricerche è obbligatorio:

1° sugli schemi di atti di Governo che abbiano attinenza a ricerche scientifiche interessanti l'attività produttiva del Paese, esclusi quelli da emanarsi ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

2° sopra tutte le proposte di regolamento che per l'articolo 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggette all'approvazione del Consiglio dei Ministri, quando detti regolamenti si riferiscano alla stessa materia di cui al numero precedente.

Quando il parere del Consiglio nazionale delle ricerche è obbligatoriamente richiesto, il decreto Reale o Ministeriale che ne consegue, dovrà portare la formula: « Udito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche ».

Art. 17.

Il Consiglio nazionale delle ricerche compie rilevamenti tecnici sulla produzione industriale e riferisce periodicamente al Governo circa la capacità produttiva delle singole aziende nei vari rami e circa ogni altro problema tecnico inerente alla produzione.

Il Consiglio nazionale delle ricerche esegue altresì il collaudo di prodotti nazionali e la taratura di apparecchi scientifici sia a richiesta delle pubbliche Amministrazioni, che per commissione dei produttori interessati.

Con il regolamento di esecuzione saranno determinate le modalità dei rilevamenti e dei collaudi di cui sopra.

Art. 18.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, d'intesa con le Amministrazioni interessate e con gli organi corporativi e sindacali, provvede alla compilazione di norme per l'accettazione ed il collaudo di materiali, apparecchi, strumenti, macchinari ed accessori vari, per usi tecnici, nonchè di norme per l'esecuzione, il collaudo e la protezione degli impianti e delle costruzioni.

Art. 19.

Il Consiglio nazionale delle ricerche, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale e cogli altri Ministri interessati, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio, ha facoltà:

a) di creare istituti scientifici e laboratori generali e speciali;

b) di assistere gli istituti ed i laboratori costituiti da Enti ad esso coordinati;

c) di contribuire allo sviluppo di particolari studi e ricerche presso laboratori dello Stato, di Enti o di privati, quando ciò sia riconosciuto opportuno.

Art. 20.

Gli Istituti, gli Enti e le Commissioni, creati presso le varie Amministrazioni centrali od istituiti in virtù di speciali provvedimenti con finalità scientifiche o tecniche, pur conservando la loro autonomia, debbono prendere accordi con il Consiglio nazionale delle ricerche per coordinare la propria attività con quella generale svolta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio nazionale delle ricerche è tenuto a fornire agli Istituti, Enti e Commissioni di cui sopra il sussidio della sua consulenza.

Art. 21.

Per l'adempimento dei suoi compiti, il Consiglio nazionale delle ricerche ha facoltà di accedere, a mezzo di suoi delegati, con l'assenso dei Ministri competenti, agli istituti, laboratori e stabilimenti nei quali si eseguono ricerche scientifiche.

Art. 22.

Il Consiglio in adunanza generale delibera su tutte le questioni che investono l'attività generale del Consiglio, nonchè su quelle per le quali il suo avviso sia richiesto dal Capo del Governo o dai singoli Ministri o dal presidente del Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 23.

Il Consiglio di presidenza formula i pareri, pei quali sia richiesto il suo avviso ai sensi dell'art. 16, e delibera circa quanto attiene allo svolgimento dell'attività scientifica e tecnica del Consiglio e circa i provvedimenti intesi a disciplinare il funzionamento dei Comitati in relazione ai compiti affidati al Consiglio.

Esso ha l'alta sorveglianza sull'attività scientifica dei Comitati, Commissioni, Istituti e Laboratori del Consiglio, e formula le proposte di ordine scientifico-tecnico che devono essere sottoposte al direttorio per l'esecuzione.

Attraverso i direttori degli Istituti e Laboratori del Consiglio ed i presidenti dei Comitati nazionali, il Consiglio di presidenza segue lo svolgimento di tutte le attività promosse, finanziate e coordinate dal Consiglio nazionale delle ricerche.

Art. 24.

Il Consiglio esamina i quesiti di cui all'art. 16, a mezzo di Comitati speciali costituiti di volta in volta con ordinanza del presidente, e formati di non meno di sette membri, di cui almeno due consiglieri. I Comitati speciali sono presieduti dal presidente o dal vice presidente.

Art. 25.

Il Direttorio provvede all'amministrazione del Consiglio ed in particolare:

1° delibera il regolamento interno da approvarsi con decreto del Capo del Governo, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale;

2° delibera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

3° delibera le spese nei limiti del bilancio ed approva i provvedimenti che importino oneri finanziari;

4° delibera le spese di carattere straordinario nei limiti degli appositi stanziamenti;

5° delibera gli storni da sottoporre all'approvazione dei revisori;

6° adotta i provvedimenti atti a dare incremento alle entrate del Consiglio;

7° delibera circa l'assunzione, l'avanzamento, il licenziamento del personale a carico del bilancio dell'Ente, osservate le norme e le condizioni stabilite in materia dal regolamento interno previsto dall'ultimo comma del successivo art. 28.

Art. 26.

Il presidente, ed in sua assenza il vice presidente, rappresenta il Consiglio ad ogni effetto.

Il presidente può delegare l'esercizio di talune attribuzioni al vice presidente.

Art. 27.

Il segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche sovraintende a tutti gli uffici del Consiglio stesso.

CAPO III.

Dell'amministrazione e del personale.

Art. 28.

Gli impiegati a carico del bilancio del Consiglio sono distinti in due ruoli:
1) ruolo tecnico,
2) ruolo amministrativo.

In ciascuno dei due ruoli gli impiegati sono ripartiti in tre gruppi — *A, B, C* — ed in gradi, secondo le norme dell'art. 16 del R. decreto 11 novembre 1923-I, n. 2395, comma secondo, lettere *a*), *b*), *c*).

Gli impiegati sono assunti a tempo indeterminato con un periodo di prova non inferiore a sei mesi, oppure con contratto d'impiego a scadenza fissa, non superiore a quattro anni, e con un periodo di prova di mesi sei.

Il personale subalterno è ordinato in due ruoli — tecnico e amministrativo — ed è assunto per contratto di locazione d'opera a tempo determinato.

Il regolamento interno, approvato dal Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze e per l'educazione nazionale, determina le ulteriori norme sul reclutamento, sullo stato giuridico, sul trattamento economico di attività e di quiescenza, nonchè le tabelle numeriche del personale.

Art. 29.

Gli impiegati a carico del bilancio del Consiglio nazionale delle ricerche sono equiparati a quelli dello Stato per le disposizioni relative alla sequestrabilità e cedibilità degli stipendi.

Art. 30.

Le entrate del Consiglio sono costituite:
a) da un assegno annuo a carico dello Stato;
b) dai redditi dei propri fondi;
c) dai contributi di Enti, Istituti, Associazioni o privati;
d) dai proventi della vendita delle pubblicazioni o dai rimborsi di spese per lavori compiuti per conto di altri Enti o di privati.

Le norme per l'amministrazione dei fondi del Consiglio sono determinate dal regolamento di cui all'art. 36.

Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo del Consiglio nazionale delle ricerche, sono sottoposti all'approvazione del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 31.

L'anno finanziario decorre dal 1° luglio di ciascun anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, in appositi capitoli della parte ordinaria, sono stanziate le somme necessarie per le spese per il personale statale di cui all'art. 2 del presente decreto, nonchè per l'assegno annuale a carico dello Stato di cui all'art. 30.

Art. 32.

Con decreto del Capo del Governo è nominato ogni biennio un Collegio di revisori dei conti composto di un membro designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e di due membri designati rispettivamente dal Ministro per le finanze e dal Presidente della Corte dei conti.

Il Collegio, secondo le norme determinate dal regolamento di esecuzione e dal regolamento interno, esercita il controllo contabile e rivede i bilanci preventivi ed i conti consuntivi.

CAPO IV.

Disposizioni generali e finali.

Art. 33.

Il Consiglio può valersi dell'opera del Provveditorato generale dello Stato e di altri organi statali, ed è rappresentato e difeso secondo le norme stabilite per le Amministrazioni statali dalla Regia avvocatura dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative e speciali.

Art. 34.

Tutti i tipografi, i quali abbiano stampato per proprio conto o per conto di editori, di Enti pubblici o privati, pubblicazioni in lingua italiana o straniera, sia periodiche che non periodiche, e comunque interessanti la scienza e la tecnica, debbono, entro un mese dall'ultimazione della stampa, farne pervenire una copia completa al Consiglio nazionale delle ricerche.

Il tipografo che non esegue la consegna della pubblicazione nel termine stabilito, è punito con una ammenda pari al triplo del prezzo di copertina della pubblicazione ed in ogni caso non inferiore a L. 50.

Art. 35.

Il Consiglio nazionale delle ricerche presenta annualmente al Capo del Governo una relazione sull'attività svolta nell'anno, sullo sviluppo delle ricerche scientifiche e sui risultati ottenuti.

Art. 36.

Le norme di esecuzione del presente provvedimento saranno emanate con Regio decreto, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale.

Art. 37.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con quelle del presente decreto.

Art. 38.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Capo del Governo, proponente, è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 giugno 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *luglio* 1937 - *Anno XV,*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 107. — MANCINI.

TABELLA A.

Ruolo organico del personale statale del Consiglio nazionale delle ricerche.

GRADO	QUALIFICA	NUMERO DEI POSTI
2°	Presidente (1)	1
3°	Vicepresidente	1
4°	Consigliere	7
6°	Relatore-ricercatore	10

(1) Qualora il presidente sia scelto fra i professori delle Regie università potrà continuare ad appartenere al proprio ruolo e ad esercitarne le funzioni con l'inerente trattamento a carico del Ministero dell'educazione nazionale e sarà ascritto al secondo grado gerarchico, ricevendo la differenza dello stipendio e del supplemento di servizio attivo, a carico dello speciale capitolo istituito nello stato di previsione del Ministero delle finanze per il personale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO-LEGGE 1° luglio 1937-XV, n. 1115.

Norme nei riguardi di alcuni funzionari direttivi dell'Amministrazione postale telegrafica e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 agosto 1926, n. 1733, che approva l'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 17 settembre 1931, n. 1345, riguardante le nuove tabelle organiche del personale postale e telegrafico, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1474, riguardante le nuove tabelle organiche del personale dell'Azienda di Stato anzidetta, e successive modificazioni;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti di capo servizio ed assimilati (grado 5°) e di direttori provinciali di 1ª classe ed assimilati (grado 6°) del ruolo del personale direttivo postale e telegrafico di cui all'allegato 1, tabella n. 1, del R. decreto 17 settembre 1931-IX, n. 1345, sono stabiliti con decorrenza dal 1° luglio 1937-XV, rispettivamente in numero di 15 e di 80.

Almeno cinque degli indicati posti di 5° grado possono essere coperti soltanto se assegnati a funzionari che vengano effettivamente preposti, se già non lo siano, a Direzioni di 1ª classe nelle sedi con oltre 500.000 abitanti.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni, previo parere del Consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, ha facoltà di attribuire, a tutti gli effetti, al capo del 1° Reparto del personale contrattuale a stipendio dell'Azienda telefonica Statale, dopo 12 anni di permanenza nel grado 6°, il trattamento relativo al grado 5° del gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1116.

Funzionamento dell'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, convertito nella legge 8 aprile 1937-XV, n. 703, che autorizza l'Amministrazione dello Stato ad assumere partecipazioni in Società per azioni che abbiano per iscopo l'organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana;
Visto il R. decreto 21 agosto 1936-XIV, n. 1872, sulla disciplina delle attività economiche nelle Colonie;
Visto il decreto del Ministro per le colonie del 10 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1937-XV (registro n. 18 Colonie, foglio n. 133) con il quale alla Società anonima per azioni « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », con sede in Roma, è concesso di costruire, rilevare, ammobiliare ed arredare nell'Africa Orientale Italiana, in regime di esclusività, edifici da destinarsi ad uso alberghiero;
Visto il decreto del Ministro per le colonie del 10 febbraio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti in data 10 aprile 1937-XV (registro n. 18 Colonie, foglio n. 134) con il quale l'Anonima « Società Gestione Alberghi Africa Orien-

tale », con sede in Roma, è autorizzata ad assumere nell'Africa Orientale Italiana, in regime di esclusività, la gestione di alberghi;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti intesi ad assicurare il funzionamento della organizzazione alberghiera nell'Africa Orientale Italiana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la cultura popolare;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana è autorizzato a cedere o ad apportare alla Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale » gli edifici e i terreni destinati ad uso alberghiero che già fanno parte, o che venissero a far parte, del proprio patrimonio.

Analoga facoltà è conferita ai Governi ed alle Amministrazioni municipali dell'Africa Orientale Italiana, che se ne avvarranno previa autorizzazione da concedersi di volta in volta dal Governo generale.

Art. 2.

Qualora per l'organizzazione alberghiera dell'Africa Orientale Italiana, occorrano alla « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », edifici e terreni di proprietà di privati, può essere disposta l'espropriazione per causa di pubblica utilità secondo le norme vigenti.

Art. 3.

Il Governatore generale è autorizzato a dichiarare, con proprio decreto, la rescissione, per ragioni di pubblico interesse, dei contratti, in base ai quali furono dati in gestione o in affitto a privati alberghi facenti parte del patrimonio del Governo generale o di quello dei Governi e delle Amministrazioni municipali dell'Africa Orientale Italiana.

La facoltà conferita con il comma precedente potrà essere esercitata entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 4.

Una Commissione composta di un magistrato, che la presiede, di un rappresentante della pubblica Amministrazione e di una persona designata dall'altra parte, stabilirà se e quale indennizzo sia dovuto al privato per la rescissione dei contratti prevista dall'articolo precedente.

Il magistrato presidente ed il rappresentante della pubblica Amministrazione saranno nominati dal Governatore generale con provvedimento da notificarsi all'altra parte nei modi di legge.

Nello stabilire la misura dell'indennizzo si dovrà tener conto soltanto della perdita sofferta dall'interessato e non anche del guadagno di cui esso fu privato.

Le decisioni della Commissione non sono soggette a gravame nè in via amministrativa nè in via giudiziaria.

Art. 5.

Le pensioni e le locande non concesse in esclusività alla Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », e alla « Società Gestione Alberghi Africa Orientale », saranno inquadrate nella disciplina alberghiera della « Società Gestione Alberghi Africa Orientale » secondo norme che saranno stabilite con apposito provvedimento.

Art. 6.

Il Governo generale ed i Governi dell'Africa Orientale Italiana garantiranno, sul bilancio dell'Africa Orientale Italiana, alla Società anonima « Compagnia Immobiliare Alberghi Africa Orientale », per il periodo di quindici esercizi finanziari, il pagamento del canone dovuto dalla « Società Gestione Alberghi Africa Orientale », nella misura del 9 per cento annuo sul capitale investito negli immobili, arredi e corredi ad essa trasferiti in gestione.

Tale garanzia si intende concessa per tutto il complesso delle gestioni esistenti nel territorio di ciascun Governo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 116. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 marzo 1937-XV, n. 1117.

Cancellazione dell'abitato di Bisenti, in provincia di Teramo, dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto Luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Ritenuto che l'abitato di Bisenti, in provincia di Teramo, fu compreso nella tabella *D* allegata alla citata legge 9 luglio 1908, n. 445 (consolidamento di frane minaccianti abitati);

Considerato che in seguito alle effettuate opere di consolidamento, il movimento franoso che già minacciava l'abitato suddetto si è definitivamente arrestato e che, pertanto, non si rende più necessario l'intervento dello Stato per l'esecuzione di altri lavori;

Sentito il Comitato tecnico-amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Aquila;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'abitato di Bisenti, in provincia di Teramo, è cancellato dall'elenco degli abitati da consolidare a totale carico dello Stato, di cui alla tabella *D* della legge 9 luglio 1908, n. 445.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 marzo 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

COBOLLI GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1118.

Estensione dell'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dopo il 5 maggio 1936-XIV abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 maggio 1916, n. 640, col quale venne istituito uno speciale distintivo d'onore per i mutilati della guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto 19 gennaio 1918, n. 205, ed i successivi, riguardanti l'istituzione della croce al merito di guerra e le modalità per il suo conferimento;

Visto il R. decreto 16 novembre 1922-I, n. 1769, concernente l'applicabilità in Tripolitania, a decorrere dal 1° gennaio 1922, e fino a che non verrà diversamente disposto, delle norme relative alla concessione della medaglia col motto « Libia », della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore pei mutilati e feriti in guerra;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, riguardante la estensione delle norme sulla concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale;

Considerata l'opportunità di estendere l'applicazione delle norme riguardanti la concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che, dopo il 5 maggio 1936-XIV, abbia preso parte in Africa Orientale a cicli di operazioni di grande polizia coloniale;

Visto l'art. 1, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'Africa Italiana e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del R. decreto 2 luglio 1936-XIV, n. 1712, concernenti la estensione delle norme sulla concessione della croce al merito di guerra e dei distintivi d'onore per i mutilati e i feriti di guerra al personale che dal 3 ottobre 1935-XIII abbia preso parte ad operazioni militari in Africa Orientale, si applicano anche — con le modificazioni di cui agli articoli seguenti — al personale nazionale e indigeno e ai civili che, posteriormente al 5 maggio 1936-XIV, abbiano partecipato o parteciperanno a cicli di operazioni di grande polizia coloniale, nei territori dell'Africa Orientale Italiana ad immediato contatto col nemico.

Tali cicli saranno determinati con decreto Reale.

Art. 2.

Il periodo minimo di permanenza in trincea o altrimenti a contatto col nemico, richiesto per il conseguimento della croce al merito di guerra, è stabilito in quattro mesi per quanto si riferisce ai cicli di operazioni di grande polizia coloniale nei territori dell'Africa Orientale Italiana, di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Il conferimento del distintivo d'onore per i feriti di guerra ai civili non assimilati ai militari, sarà fatto dal Governo generale dell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, foglio 42. — MANCINI.

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1119.

Riconoscimento, agli effetti civili, della ripartizione di beni fra Enti ecclesiastici della provincia di Genova.

N. 1119. R. decreto 28 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Genova in data 27 agosto 1934, relativo alla ripartizione di beni fra la parrocchia dei Santi Andrea ed Ambrogio in Cornigliano Marino (Genova), la Chiesa parrocchiale e la Casa di Genova della Compagnia di Gesù.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1120.

Dichiarazione formale dei fini di n. 3 Confraternite della provincia di Viterbo.

N. 1120. R. decreto 28 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite in provincia di Viterbo:

1. Confraternita del SS. Sacramento, in Bagnoregio;
2. Confraternita di Maria SS. Addolorata, in Monteromano;
3. Confraternita di S. Giovanni Battista, in Ronciglione.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 28 aprile 1937-XV, n. 1121.

Riconoscimento, agli effetti civili, della Vicaria curata autonoma di S. Salvatore, nella frazione Montagna del comune di Manfredonia (Foggia).

N. 1121. R. decreto 28 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Manfredonia in data 15 agosto 1936, relativo alla erezione di una Vicaria curata autonoma sotto il titolo di S. Salvatore nella frazione Montagna del comune di Manfredonia (Foggia).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 11 gennaio 1937-XV.

Nomina del comm. dott. Enrico Cibelli a presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2085, sull'istituzione del Monopolio statale delle banane, convertito nella legge 6 aprile 1936-XIV, n. 899;

Visto il R. decreto-legge 11 gennaio 1937-XV, n. 56, contenente norme relative alla nomina del presidente della Regia Azienda Monopolio Banane;

Visto il R. decreto-legge 26 febbraio 1928-VI, n. 355, sull'ordinamento del personale dell'Amministrazione coloniale, convertito nella legge 22 dicembre 1928-VII, n. 3450, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 8 giugno 1936-XIV, con il quale il gr. uff. dott. Ercole Petazzi veniva collocato fuori ruolo e nominato presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

A decorrere dal 16 febbraio 1937-XV, il gr. uff. dott. Ercole Petazzi, direttore di Governo di 1ª classe del ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale, cessa dalla carica di presidente del Consiglio di amministrazione della Regia Azienda Monopolio Banane e viene ricollocato nel proprio ruolo.

A decorrere dalla stessa data il comm. dott. Enrico Cibelli, consigliere di Governo di 1ª classe nel ruolo del personale di Governo dell'Amministrazione coloniale, è collocato fuori ruolo e nominato alla carica predetta.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LESSONA — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV
Registro n. 17 Colonie, foglio n. 245.

(2485)

REGIO DECRETO 24 maggio 1937-XV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 17 settembre 1936, con il quale il signor cav. rag. Guido Calabresi è stato nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova;

Considerato che il su nominato sig. cav. rag. Guido Calabresi si è reso dimissionario dalla cennata carica di presidente;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del nuovo presidente dell'Istituto in parola;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. conte dott. Milone di San Bonifacio è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Padova in sostituzione del predetto signor cav. rag. Guido Calabresi.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti addì 23 giugno 1937 - Anno XV
Registro n. 14 Lavori pubblici, foglio n. 78.

(2235)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1937-XV.

Istituzione di una Scuola-convitto per infermiere professionali in Fiume.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Veduta la domanda prodotta dal presidente dell'Ospedale civile di S. Spirito in Fiume, per ottenere l'autorizzazione ad istituire presso l'ospedale stesso una Scuola-convitto per infermiere professionali, nonchè il riconoscimento della capacità giuridica della Scuola medesima, ai sensi degli articoli 130 e 131 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento 21 novembre 1929, n. 2330, per l'esecuzione del R. decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1832;

Decreta:

L'Ospedale civile di S. Spirito in Fiume è autorizzato ad istituire presso l'ospedale stesso una Scuola-convitto per infermiere professionali.

È riconosciuta alla Scuola medesima la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei propri fini, e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel foglio degli annunzi legali della provincia di Fiume.

Roma, addì 26 maggio 1937 - Anno XV

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

(2240)

DECRETO MINISTERIALE 17 luglio 1937-XV.

Dichiarazione di pubblico interesse della fusione della « Banca popolare di Roccadaspide » nel « Banco di Napoli ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti l'art. 2 del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, convertito nella legge 10 maggio 1930, n. 678, l'art. 1 della legge 3 giugno 1935, n. 873, e l'art. 14 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Vista l'istanza con la quale il Banco di Napoli e la Banca popolare di Roccadaspide espongono di voler procedere alla loro fusione mediante incorporazione del secondo istituto nel primo;

Ritenuto che la progettata fusione risponde a necessità di pubblico interesse, e che conviene ridurre i termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della fusione medesima;

Su conforme parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' dichiarata di pubblico interesse la fusione mediante incorporazione della Banca popolare di Roccadaspide, con sede in Roccadaspide, nel Banco di Napoli, con sede in Napoli, rendendosi così applicabili alle operazioni di fusione ed alle altre, che in occasione della fusione saranno adottate dalle assemblee degli azionisti, le disposizioni del R. decreto-legge 13 febbraio 1930, n. 37, anche ai fini dell'esclusione del diritto di recesso.

Il termine durante il quale rimane sospesa l'esecuzione delle deliberazioni ed è consentita l'opposizione, a norma degli articoli 101 e 195 del Codice di commercio, è ridotto a quindici giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro: SOLMI.

(2479)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1937-XV.

Variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'anno 1936-37.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1931-IX, n. 1277, convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 1932-X, n. 269, contenente le norme intese a regolare la gestione amministrativa e contabile degli Uffici del lavoro portuale e dei fondi relativi;

Visto il decreto interministeriale 24 ottobre 1935-XIII, col quale venne approvato lo stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37;

Visti i decreti interministeriali 22 luglio 1936-XIV, 31 agosto 1936-XIV, 9 settembre 1936-XIV e 21 maggio 1937-XV con i quali vennero approvate variazioni al predetto bilancio;

Considerata la necessità di apportare altre variazioni al bilancio stesso;

Decreta:

E' approvata l'annessa tabella, con la quale sono apportate alcune variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Tabella di variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio speciale degli Uffici del lavoro portuale per l'esercizio finanziario 1936-37.

SPESA

In aumento:

Cap. n. 6. — Premi di operosità e di rendimento ecc. . . . . L. 15.000

In diminuzione:

Cap. n. 1. — Retribuzione ed assegni al personale ecc. . . . . L. 15.000

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2428)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 153

Media dei cambi e dei titoli
del 16 luglio 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,40
Francia (Franco)	73,70
Svizzera (Franco)	435,75
Argentina (Peso carta)	5,74
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,25
Danimarca (Corona)	4,2145
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7435
Olanda (Fiorino)	10,4675
Polonia (Zloty)	359,20
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,867
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	71,85
Id. 3,50 % (1902)	70,60
Id. 3,00 % (Lordo)	52,40
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,35
Rendita 5 % (1935)	91,40
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,725
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,325
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,35
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,725
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,60
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 38.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	105317	21 —	Modafferi *Rosa* fu Biagio, dom. a Reggio Calabria, sotto la p. p. della madre Barcella Santa.	Modafferi *Maria* fu Biagio, *minore*, sotto la p. p. della madre Barcella Santa, dom. a Reggio Calabria.
Id.	491191	14 —	Fusani Arturo *fu Faustino* dom. a Carrara.	Fusani Arturo *di Santino* dom. a Carrara.
Cons. 3,50 % (1906)	743005	70 —	Musa *Giuseppe* fu Antonio dom. in Genova.	Musa *Assuero-Giuseppe-Angelo* fu Antonio, dom. in Genova.
Red. 3,50 %	111833	1.011, 50	*Balestrero Roberto* fu Giovanni, dom. in Genova	*Ballestrero Francesco-Innocenzo-Roberto* fu Giovanni, dom in Genova.
Id.	381305	154 —	Parodi Luigi fu *Antonio*, minore, sotto la p. p. della madre Profumo Teresa ved. Parodi, dom. in Bozzoli (Genova).	Parodi Luigi fu *Bernardo Antonio*, minore ecc. come contro.
Rend. 5 %	11962	1.010 —	*Di* Martino Emma fu Enrico, moglie di Villari Francesco fu Vincenzo dom. a Napoli col vincolo dotale.	*di* Martino Emma, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	819142	140 —	Bauchiero *Maria Adele* di Luigi, nubile, dom. a Torino.	Bauchiero *Adele-Francesca-Maria* di Luigi, nubile, dom. a Torino.
Id.	189544 263022	70 — 70 —	*Bovero* Teresa fu Alessandro, nubile, dom. in Sale (Alessandria).	*Boero* Teresa fu Alessandro, nubile, dom. in Sale (Alessandria).
Red. 3,50 %	169794 169795 169796 169797 169798	171, 50 171, 50 171, 50 171, 50 168 —	*De* Biase Tobia fu Giovanni, dom. ad Elena (Caserta).	*Di* Biase Tobia fu Giovanni, dom. ad Elena (Caserta).
Id.	198125	227, 50	Bonelli *Angela* di Giulio, nubile, dom. a Rossiglione (Genova).	Bonelli *Maria Angela*, ecc. come contro.
Rend. 5 %	36301	705 —	Sparapani *Fabrizio*, Nicolina e Palmina di Filippo, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Treia (Macerata).	Sparapani *Gino*, Nicolina e Palmina di ecc. come contro.
Rend. Mista 3.50 %	5611	35 —	Gazzano *Brigida* fu Giovanni, moglie di Marini Giuseppe, dom. a S. Remo (Porto Maurizio).	Gazzano *Maria-Brigida*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	157235 174965	24, 50 640, 50	Aliprandi Ippolito, Erminia ed Eredino di Bernardino, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Barbariga (Brescia) e figli nascituri da detto Aliprandi Bernardino fu Ippolito. Con usufr. vit. ad Aliprandi *Caterina* fu Ippolito, nubile, dom. a Barbariga (Brescia).	Aliprandi Ippolito, Erminia ed Eredino di Bernardino, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Barbariga (Brescia) e figli nascituri da detto Aliprandi Bernardino fu Ippolito. Con usufr. vit. ad Aliprandi *Lucrezia-Caterina* ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	662941	17, 50	Favole Lucia fu *Battista*, nubile, dom in Alessandria.	Favole Lucia fu *Giovanni-Battista*, nubile, dom. in Alessandria.
Id.	53890 459133	7 — 136, 50	Perugini *Egidio* fu Salvatore, dom. in Pontelandolfo (Benevento). Ipotecati.	Perugini *Domenico-Egidio*, ecc. come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	289458	14 —	D'Agostini *Carlotta* fu Giosuè, moglie di Perugini *Egidio* dom. in Pontelandolfo (Benevento).	D'Agostini *Maria-Carlotta* fu Giosuè, moglie di Perugini *Domenico Egidio*, dom. in Pontelandolfo (Benevento).
Red. 3,50 %	402195	175 —	Imparato *Rachele* fu Martino, minori, sotto la p. p. della madre Corrado Maria-Grazia fu Clemente ved. Imparato, dom. a Cicciano (Napoli).	Imparato *Annunziata-Rachele* fu Martino, ecc. come contro.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Cons. 3,50% (1906)	757987	21 —	*Ameglio Teresa* fu Pietro, moglie di Percivalle Pietro, dom. in Casale Monferrato (Alessandria) e vincolata per dote della titolare.	*Amelio Maria-Teresa* fu Pietro, ecc. come contro.
Id.	757988	14 —	Percivalle Pietro fu Luigi, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata a favore di *Ameglio Teresa* fu Pietro.	Percivalle Pietro fu Luigi, dom. in Casale Monferrato (Alessandria). Ipotecata a favore di *Amelio-Maria-Teresa* fu Pietro.
Id.	4636 4637 424480 581651	14 — 35 — 24, 50 52, 50	*Boffa* Domenica fu Giovanni, moglie di *Bianco* Pietro, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	*Boffa-Tarlatta Domenica* fu Giovanni, moglie di *Guglielminotti* Bianco Pietro, dom. a Borgo S. Dalmazzo (Cuneo).
Id.	258276	35 —	Boffa *Tarlata* Domenica fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Prato Antonia, dom. a Rialmosso frazione di Quittengo (Novara).	Boffa *Tarlatta* Domenica fu Giovanni, minore, sotto, ecc. come contro.
Rend. 5%	109908	745 —	Rebecchi Mario fu Camillo, *minore*, sotto la tutela di Rebecchi Ferdinando fu Camillo, dom. a Parma.	Rebecchi Mario fu Camillo, *interdetto*, ecc. come contro.
Id.	114230	2.150 —	Olivetti Giulio fu Iona, *interdetto sotto la tutela* di Merlo Bernardo, dom. a Torino.	Olivetti Giulio fu Iona, *alienato sotto l'amministrazione provvisoria* di Merlo Bernardo, dom. a Torino.
Cons. 5%	258772	205 —	Toselli Mario ed Aldo di *Carlo-Vittorio* e figli nascituri di Toselli *Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, tutti quali legatari indivisi di Andreis di Mondrone Paolina, nata Margaria fu Luigi, dom. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Con usufr. vit. a favore di Toselli *Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, dom. a Borgo San Dalmazzo (Cuneo).	Toselli Mario ed Aldo di *Giovanni-Carlo-Vittorio* e figli nascituri di Toselli *Giovanni-Carlo-Vittorio* fu Giuseppe, tutti quali legatari indivisi di Andreis di Mondrone Paolina nata Margaria fu Luigi, dom. in Borgo San Dalmazzo (Cuneo). Con usufr. vit. a favore di Toselli *Giovanni-Carlo-Vittorio*, ecc. come contro.
Rend. 3,50%	66935	283, 50	Piarulli *Adele*, *Maria-Greca*, Rosa, Riccardina, Vito e Savino di Cataldo, minori, sotto la p. p. del padre dom. a Corato.	Piarulli *Maria-Concetta-Adele*, *Maria-Greca-Elvira*, *Rosa*, ecc. come contro.
Id.	109552	290, 50	Cottone Francesco-Paolo fu Giuseppe, dom. a Palermo. Con usufr. a *Bavuso* Maria-Stella fu Giuseppe, ved. di Cottone Salvatore dom. a Palermo.	Cottone Francesco-Paolo fu Giuseppe, dom. a Palermo. Con usufr. a *Bauso*, ecc. come contro.
Id.	365109	700 —	Della Ventura Rosa fu *Antonio*, dom. a Maddaloni (Napoli).	Della Ventura Rosa fu *Luigi* dom. a Maddaloni (Napoli).
Cons. 3, 50% (1906)	532377	105 —	Borgarello *Giuseppa* di Giovanni, moglie di Tournour *Pietro* dom. in Caselle Torinese (Torino).	Borgarello *Domenica-Giuseppa-Petronilla* di Giovanni, moglie di Tournour *Giovanni-Pietro* dom. in Caselle Torinese (Torino).
Rend. 3, 50%	21450	31, 50	*Zanini* Giovanni di Emilio, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Vergato (Bologna).	*Zannini* Giovanni, ecc. come contro.
Cons. 3,50% (1902)	40519	329 —	Cesano *Catterina* fu Giuseppe, vedova di Migliore Luigi dom. a Busca (Cuneo). Ipotecata.	Cesano *Maria-Catterina* fu Giuseppe, vedova di Migliore Luigi, dom. a Busca (Cuneo). Ipotecata.
Cons. 3,50% (1906)	579825	42 —	Persichetti Antonia fu *Angelo-Maria*, minore, sotto la p. p. della madre *D'Eramo* Costanza fu Vincenzo, moglie di Di Fazio Giuseppe, dom. ad Alvito (Caserta).	Persichetti Antonia fu *Michele*, minore, sotto la p. p. della madre *Eramo* Costanza, ecc. come contro.
Id.	599435	70 —	Lonatro Giuseppe-Domenica, Salvatore, Francesco e Maria fu Lorenzo (in parti eguali) *minori*, sotto la p. p. della madre La Nasa Concettina-Salvatrice fu Giuseppe, ved. Lonatro.	Lonatro Giuseppe-Domenica, Salvatore, Francesco e Maria fu Lorenzo (in parti eguali) *gli ultimi tre minori* ecc. come contro.
Id.	599436	10, 50	Come sopra, con usufrutto vit. a favore di La Nasa Concettina-Salvatrice fu Giuseppe, ved. Lonatro.	Come sopra, con usufr., come contro.
Id.	195207	1.120 —	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo fu Giovanni-Antonio, dom. a Vercelli. (Vincolata).	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone-Poverello* Carlo fu Giovanni Antonio, dom. a Vercelli. (Vincolata).

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50% (1906)	345883	140 —	Bodo *Lina* di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo, dom. a Vercelli.	Bodo *Carolina* di Giuseppe, moglie di *Verzone Poverello* Carlo fu *Giovanni Antonio* dom. a Vercelli.
Id.	599434	70 —	Bodo Carolina di Giuseppe, moglie di *Verzone* Carlo, dom. a Vercelli.	Come sopra.
Rend. 5%	41866 41868 41869	10.830 — 6.280 — 85 —	*Carafa* Luigi fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Colonna Maria-Assunta fu Eduardo, ved. di *Carafa* Vincenzo, dom. a Napoli.	*Carafa di Roccella* Luigi fu Vincenzo, minore, sotto la p. p. della madre Colonna Maria-Assunta fu Eduardo, ved. di *Carafa di Roccella* Vincenzo, dom. a Napoli.
Red. 3,50%	178247	31,50	Blua *Celestina* di Giovanni-Battista, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Fabosa Sottana (Cuneo).	Blua *Celestino*, ecc. come contro.
Id.	52721	35 —	Iandoli Teresa di Modestino, nubile, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).	Iandoli Teresa di Modestino, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. ad Ariano di Puglia (Avellino).
Id.	326183	98 —	Lazzati *Giovannina-Maddalena* fu Giovanni, minore sotto la p. p. della madre Canziani Clara fu Camillo, ved. Lazzati, dom. a Varzi (Pavia).	Lazzati *Maria-Maddalena*, ecc. come contro.
Id.	429630	140 —	Lazzati *Maddalena-Giovanna fu Giovanni*, ecc., come sopra.	Lazzati *Maria-Maddalena* fu Giovanni, ecc. come sopra.
Id.	309950	38,50	Piovano Catterina o Caterina fu Carlo, moglie di Civalleri Giuseppe, dom. in Torino, con usufr. a favore di *Boero* Costanza fu Luigi, ved. Piovano Carlo.	Piovano Catterina o Caterina fu Carlo, moglie di Civalleri Giuseppe dom. in Torino, con usufr. a favore di *Bovero* Costanza, ecc. come contro.
Id.	309952	38,50	Piovano Giuseppina fu Carlo, moglie di Barberis Pietro, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309953	119 —	Piovano Michele fu Carlo, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309954	119 —	Piovano Giovanni fu Carlo, dom. in Torino. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	309951	38,50	Piovano *Margherita* fu Carlo, moglie di Pochettino Domenico, dom. in Torino. Con usufr. a favore di *Boero* Costanza fu Luigi.	Piovano *Angela-Margherita* fu Carlo, ecc. come contro con usufr. a favore di *Bovero* Costanza fu Luigi.
Id.	12586	276,50	Spallone *Silverio* fu Pietro, dom. a Scanno (Aquila).	Spallone *Silvestro* fu Pietro, dom. a Scanno (Aquila).

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 21 giugno 1937 - Anno XV.

Il direttore generale: POTENZA.

(2097)

CONCORSI

CORTE DEI CONTI DEL REGNO D'ITALIA

Graduatoria del concorso a quattro posti d'inserviente in prova.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Visto il decreto presidenziale 27 ottobre 1936-XIV, col quale fu indetto un concorso per titoli a n. 4 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti;

Vista la graduatoria generale del concorso formata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto presidenziale del 24 novembre 1936-XIV;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria del concorso a 4 posti di inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno della Corte dei conti:

1° Piazzaroli Aldo, invalido di guerra.
2° Scarinci Antonino.
3° Ricciardo Francesco, combattente in A.O.I.
4° Paniconi Mario, orfano di guerra.
5° Tanturri Aldo, orfano di guerra.
6° Vanti Luigi.
7° D'Urbano Mario, orfano di guerra.
8° Colace Valdimiro.

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1° Piazzaroli Aldo, invalido di guerra.
2° Scarinci Antonino.
3° Ricciardo Francesco, combattente in A.O.I.
4° Paniconi Mario, orfano di guerra.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1° Tanturri Aldo, orfano di guerra.
2° Vanti Luigi.
3° D'Urbano Mario, orfano di guerra.
4° Colace Valdimiro.

Roma, addì 17 luglio 1937 - Anno XV

Il presidente: GASPERINI.

(2486)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.